



**Dir. n. 5**

**Latina 19-09-2017**

**Start-up innovative: Comunicazione di aggiornamento informazioni e comunicazione/dichiarazione di conferma possesso dei requisiti – Adempimenti sanzionatori**

**IL CONSERVATORE**

- Richiamato l'art. 25 del D.L. 179/2012, convertito con la Legge 221 del 18 dicembre 2012 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" ed, in particolare, i commi 14 e 15, che rispettivamente recitano:

- "le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10" (comma 14);

- "entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio registro delle imprese" (comma 15) ;

- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico fornito alla Camera di Commercio di Reggio Emilia del 22 agosto 2014, n. 147530 "*Aggiornamento notizie start-up innovative ex art. 25, c. 14 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 – richiesta parere su obbligo e profili sanzionatori*";

- Vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3672, del 29 agosto 2014 prot. 149474 "*Adempimenti presso il Registro imprese per start-up innovative e incubatori certificati. Conferma del possesso dei requisiti ex commi 14 e 15 del d.l. 179 del 18 novembre 2012*";

- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico fornito alla Camera di Commercio di Roma del 19 gennaio 2015, prot. 6064 "*Aggiornamento notizie start-up innovative ex art. 25, commi 15 e 16 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012*"

- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico fornito alla Camera di Commercio di Catania dell'11 settembre 2015, prot. 16868 "*Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative*";

- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico fornito alla Camera di Commercio di Cosenza del 20 maggio 2016 prot. 141293, “*Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative – riferimento parere MiSE prot. 16868 – 11 settembre 2015*”;
- Vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3696, del 14 febbraio 2017 prot. 51136 “*stat-up innovative e PMI innovative. Limiti delle verifiche in capo agli uffici riceventi*”

## **DISPONE**

- di non procedere all'accertamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 Codice Civile nelle ipotesi di ritardata od omessa presentazione della comunicazione iniziale e semestrale di aggiornamento delle informazioni relative alle start up innovative, di cui al comma 14, dell'art. 25 del citato d.l. 179/12; ciò in quanto il mancato adempimento della disposizione indicata conduce piuttosto ad una “perdita o sospensione dei benefici, premialità ed esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa”.

L'unità procedimenti speciali invierà al MSE una comunicazione annua riepilogativa con l'indicazione delle start-up innovative che hanno omesso o presentato in ritardo la comunicazione di cui sopra (Mise n. prot. 6064 del 19.1.2015).

- di procedere, o meno, all'accertamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 Codice Civile nelle ipotesi di ritardata presentazione della comunicazione/dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti relativa a start up innovativa, di cui al comma 15, dell'art. 25 del citato d.l. 179/12, come appresso:

A. Bilancio approvato entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale (termine ordinario)

- 1 - sulle dichiarazioni annuali di mantenimento dei requisiti (mod. S2 riq. 32) presentate oltre 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio, ma entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non si provvederà all'accertamento della sanzione amministrativa;
- 2 – sulle dichiarazioni annuali di mantenimento dei requisiti (mod. S2 riq. 32) presentate entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio, ma oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, si provvederà all'accertamento della sanzione amministrativa;

B. Bilancio approvato con maggiore termine, per previsione statutaria, ma entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale (termine c.d. lungo):

- 1 per le dichiarazioni (mod. S2 riq. 32) presentate entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione del bilancio, non si avvierà il procedimento sanzionatorio;
- 2 sulle dichiarazioni annuali di mantenimento dei requisiti presentate oltre 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, si provvederà sempre all'accertamento della sanzione amministrativa.

C. Bilancio approvato rispettivamente oltre il termine di 120 o 180 gg. si procederà sempre all'accertamento delle sanzioni.

Infine, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del mantenimento del possesso dei requisiti, verrà avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale ex art. 2190 Codice Civile.

Il Conservatore

(Dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005  
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.